

Tribunale di Ancona  
II Sezione Civile

C. n. 228

Il Tribunale in composizione monocratica,  
in persona del magistrato dott.ssa Rita Filomena,  
pronunciando sulla domanda cautelare proposta con ricorso depositato il  
10.11.2004 da [REDACTED] e NIGRO Maria Luisa, in proprio e  
nell'interesse del figlio minore [REDACTED], nato ad Anconi Piceno il 23/02.2000,  
letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2004,  
osserva:

Fatto

[REDACTED], di anni 4, riconosciuto portatore di handicap in condizione di particolare gravità, è stato iscritto alla scuola di infanzia presso l'Istituto Scolastico Comprensivo Statale don Enrico Monti, Folignano, per l'anno 2004/2005. Con lettera in data 5.10.2004, l'Istituto comunicava ai genitori di non essere in grado di accogliere il minore, non disponendo di personale paramedico idoneo alla somministrazione di farmaci, nella evenienza di una crisi epilettica.

Invocando il diritto inviolabile all'istruzione e all'integrazione scolastica e sensi della legge 104/92, i genitori lamentano che gli enti preposti non sono stati in grado di assicurare il complesso delle prestazioni richieste, e cioè insegnamento di sostegno con rapporto 1-1; assistenza per l'autonomia e la comunicazione per la intera durata, e assistenza infermieristica per il caso di crisi. Chiedono pertanto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nel riconoscimento di un diritto fondamentale della persona, che il bambino possa adeguatamente seguire gli studi scolastici, con l'ausilio delle professionalità indicate.

Il Comune di Folignano e l'ASL, nel costituirsi hanno contestato per diverse ragioni la pretesa.

Diritto

Al sensi dell'art. 12 lg. 104/92, in ossequio agli artt. 3 e 34 Cost., è garantito il diritto alla educazione e istruzione del disabile nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado, e nelle istituzioni universitarie. Strumentale all'esercizio

del diritto all'istruzione è l'integrazione scolastica, che ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con handicap nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà connesse alla situazione di svantaggio.

Il complesso dei principi vigenti in materia porta a qualificare le norme (non di azione, ma) di relazione, e la correlativa posizione del disabile, rispetto alla organizzazione delle amministrazioni interessate, scolastica, sanitaria ed enti locali, di diritto soggettivo in tal modo che l'educazione scolastica del disabile non è suscettibile di compressione o degradazione da parte della P.A., la quale, pertanto, nell'esercizio dell'attività amministrativa scolastica, se agisce in ambito autoritativo e discrezionale nella organizzazione dei mezzi destinati allo scopo, non può tuttavia operare in maniera tale da alleviare la situazione soggettiva dell'alunno portatore di handicap ed una posizione di semplice interesse al legittimo esercizio dell'attività stessa.

Ricorre pertanto la competenza del giudice ordinario nella valutazione della adeguatezza del servizio offerto nel caso specifico.

La documentazione sanitaria in atti attesta la grave situazione di rischio cui è soggetto il minore, in dipendenza della patologia che lo affligge.

Secondo l'art. 3 co. 3 lg n. 104/92 "Quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici." L'art. 13 della legge suddetta, stabilisce poi specificamente: "L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati", prevedendosi a tale scopo la stipulazione di accordi di programma tra gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive

paralisi cerebrale infantile, marcato ritardo psicomotorio, epilessia, tv. diagnosi funzionale

competenze, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Accordi finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.

A fronte di tali precisi obblighi, la soluzione prospettata dalla ASI, consistente, riferita alla offerta del servizio di emergenza e pronto soccorso, sulla chiamata in caso di necessità del minore, non appare adeguata in quanto, al di là della distanza (Km. 8) e del tempo occorrente per raggiungere, da Ascoli Piceno, la sede dell'Istituto scolastico (a Folignano), non garantisce sui tempi di diagnosi della crisi incipiente, compito da riservarsi a persona specializzata, e sulla "pronta" somministrazione dei farmaci salvavita.

Va esclusa inoltre la soluzione basata sul ricovero del bambino in day hospital, al fine di consentirgli la partecipazione alle classi istituite presso i centri di ricovero dei minori, in quanto non rispecchia la condizione fisica in cui il minore si trova, e quindi non risolve adeguatamente alla finalità dell'integrazione scolastica del portatore di handicap.

Al sensi degli artt. 1 e 2, e 14 lett. c), h) e i) legge n. 833/78 non vi sono, poi, limiti all'attività di prevenzione assegnata all'ASL derivanti dall'esplicitamento del servizio a livello collettivo, o individuale. In particolare l'art. 2 stabilisce che il conseguimento delle finalità di tutela del diritto individuale e dell'interesse collettivo alla salute è assicurato anche mediante la prevenzione delle malattie in ogni ambito e la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione del disabili. Il successivo art. 14, nel fissare le competenze delle Istituzioni, prevede testualmente compiti di prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche (lett. c), nonché l'assistenza medica e infermieristica sia ambulatoriale che domiciliare (lett. h) e i).

Si trova quindi nella condizione di avere diritto ad un presidio costante di professionalità, che garantisca l'insegnamento di sostegno, l'assistenza all'autonomia e comunicazione e l'assistenza infermieristica, immediatamente disponibile all'interno dell'Istituto scolastico.

Quanto al Comune di Folignano (che pure ha adottato i provvedimenti di sua competenza, non rimanendo inerte nella vicenda), la sua presenza in causa è comunque giustificata dalla opportunità di una azione unitaria tra le diverse amministrazioni interessate, nel rispetto di quella "programmazione coordinata tra servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati ecc.", voluta dal legislatore (v. legge n. 104/92), e finalizzata alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di "progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati".

D'altronde prima della causa venne indetta una riunione in sede di conferenza di servizi, alla quale, purtroppo, rimasero assenti l'ASL e i Dirigenti regionali dei servizi interessati Sanità e politiche sociali (v. documenti allegati dal Comune di Folignano).

Per la natura degli interessi in oggetto, sussiste evidentemente il requisito del *periculum in mora*, richiesto per la pronuncia cautelare al fine di prevenire effetti pregiudizievoli connessi a la durata di una causa ordinaria.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dispone che l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona Territoriale n. 13 Ascoli Piceno provveda a fornire assistenza infermieristica qualificata per la patologia di cui soffre il minore ██████████, costante e immediatamente disponibile all'interno dell'istituto frequentato dal minore stesso, per l'intero orario scolastico, ferma restando l'assegnazione dell'insegnante di sostegno e l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, per la stessa durata.

Spese al giudizio definitivo

Ancona 14.01.05

Il Giudice  
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE  
(Dott. Filippo ...)

1



TRIBUNALE DI ANCONA  
V. DEPOSITO ALLA CANCELLERIA  
Ancona. 24 GEN 2005  
IL CANCELLIERE  
(Dott. Milium Gaglianella)

TRIBUNALE DI ANCONA  
E' copia conferita all'originale

Ancona. 24 GEN 2005